

CITTA' DI FOSSANO
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 86 del 21/12/2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Art.2 Definizioni

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I

Sicurezza urbana , pubblica incolumità ed igiene pubblica

Art. 3 Divieti in aree pubbliche od aperte al pubblico

Art. 4 Divieto di bivacco con veicoli

Art. 5 Consumo di bevande alcoliche e superalcoliche

Art. 6 Obblighi dei proprietari degli immobili e delle aree private scoperte

Art. 7 Misure a tutela della sicurezza della città

Art. 8 Disciplina di altre attività

Art. 9 Precauzioni contro le combustioni e gli incendi

Art.10 Cautele atte ad impedire la caduta di oggetti sulla pubblica via

Capo II

Convivenza civile, vivibilità e pubblico decoro

Art. 11 Conduzione e custodia di cani ed altri animali

Art. 12 Comportamenti in caso di nevicata

Art. 13 Sosta delle biciclette

Art. 14 Disciplina della vivibilità e tutela dei parchi, giardini e nelle altre aree verdi cittadine

Art. 15 Tutela dei giochi dei bambini nelle aree pubbliche od aperte pubbliche

Art. 16 Deturpazione dello spazio pubblico o privato di uso pubblico

Art. 17 Utilizzo dell'acqua

Art. 18 Uso dei fontanili e delle fontane

Art. 19 Polvere

Art. 20 Scritte e graffiti

Art. 21 Divieto di esposizione sulla pubblica via

Art. 22 Bisogni fisiologici

Art. 23 Tutela di monumenti, palazzi ed arredi urbani

Capo III

Tutela della quiete pubblica e privata

Art. 24 Limitazioni alle emissioni di rumori molesti

Art. 25 Giochi sulle aree pubbliche od aperte al pubblico, parchi ed aree verdi

Art. 26 Utilizzo di materiali pirotecnici

Art. 27 Dispositivi acustici antifurto

Art.28 Utilizzo di macchine ed attrezzature: per giardinaggio privato, di uso domestico, per uso hobbistico o similari

Capo IV

Disciplina delle attività lavorative e dei mestieri girovaghi

Art. 29 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art. 30 Negozi per soli adulti

Art. 31 Volantinaggio e veicoli con annessi impianti pubblicitari

Art. 32 Limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 33 Compravendita di oggetti antichi ed usati di modico valore

Art. 34 Disciplina dell'attività degli artisti di strada sul territorio cittadino

Art. 35 Mestieri girovaghi

TITOLO III

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 36 Accertamento di violazioni

Art. 37 Sanzioni

Art. 38 Sequestri cautelativi e confisca

Art. 39 Disposizioni attuative e sanzionatorie

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 40 L'impiego del volontariato

Art. 41 Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi Costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di Legge nonché dello Statuto del Comune di Fossano, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, regolando il comportamento dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di salvaguardare la fruibilità dei beni comuni e la sicurezza urbana.

Il Regolamento in oggetto è espressione della funzione di Polizia Amministrativa Locale attribuita al Comune dal comma 2 dell'articolo 158 del Decreto Legislativo numero 112 del 31 marzo 1998 e persegue livelli di sicurezza integrata, così come definita dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48 (di seguito denominato "Decreto Sicurezza") e s.m.i.

Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 detta norme, autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana, pubblica incolumità ed igiene pubblica;
- b) convivenza civile, vivibilità e pubblico decoro;
- c) tutela della quiete pubblica e privata;
- d) disciplina delle attività lavorative e dei mestieri girovaghi;
- e) sistema sanzionatorio e norme finali.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento si definisce:

a) sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

b) per incolumità pubblica s'intende l'integrità fisica delle persone;

c) convivenza civile, vivibilità e pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

d) per pubblica quiete e tranquillità delle persone s'intende la tranquillità e la pace della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

e) per professioni ed attività lavorative s'intendono la disciplina di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I

Sicurezza urbana , pubblica incolumità ed igiene pubblica

Art. 3 – Divieti in aree pubbliche od aperte al pubblico

In tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietato ***sdraiarsi*** (eccetto nei luoghi e deroghe previste dall'art 14 punto d), ***bivaccare o campeggiare***, utilizzando suddetti spazi come fossero luoghi di propria dimora, anche in forma occasionale o temporanea.

Nei medesimi luoghi è altresì vietato ***sedersi*** recando intralcio, ovvero ostruendo le soglie e gli ingressi degli edifici pubblici e privati.

Art. 4 – Divieto di bivacco con veicoli

Con autocaravan, caravan, furgoni e veicoli in genere, è **vietato il bivacco** (0 - 24h), da intendersi, fatto salvo quanto prescritto dall'art 185 del Cds, come uso improprio delle aree pubbliche e di uso pubblico, ubicate su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le aree autorizzate nonché per il carriaggio dei titolari di attività di pubblico spettacolo, viaggianti, d'intrattenimento e/o di altri veicoli, debitamente autorizzati.

Art. 5 – Consumo di bevande alcoliche e superalcoliche

Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente, è fatto divieto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico della Città di Fossano, di fare uso di ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica (eccetto la birra).

Il divieto non si applica:

- nei dehors debitamente autorizzati o nelle pertinenze delle attività produttive, per le bevande somministrate e/o vendute dai gestori, durante gli orari di apertura delle stesse;

- in occasione di fiere, manifestazioni o cerimonie autorizzate dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle stesse.

Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 finalizzato alla confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.

Art. 6 - Obblighi dei proprietari degli immobili e delle aree private scoperte

I titolari di diritti reali e/o conduttori di edifici non utilizzati o abbandonati, hanno l'obbligo di mantenerli in condizioni di sicurezza.

Inoltre gli stessi dovranno adottare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare intrusioni anche accidentali, chiudendo in modo efficace tutte le vie di accesso.

Per tutte le aree private scoperte dovrà essere garantita a cura dei titolari di diritti reali e/o conduttori: l'assenza di materiali sparsi alla rinfusa, condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali infestanti ed altresì evitare problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.

I titolari di diritti reali e/o i conduttori, nel caso di presenza di alberature, siepi e piante, insistenti su suolo privato, devono fare in modo di:

- a) provvedere ad assicurare che i rami non sporgano sulla pubblica via creando intralcio o pericolo per la circolazione veicolare o pedonale, ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza ai fini della sicurezza urbana, di protezione civile e di viabilità;
- b) tenere pulito il suolo pubblico dalle foglie, dai rami e dai frutti eventualmente caduti.

Art. 7 - Misure a tutela della sicurezza della città

Al fine di potenziare, la sicurezza della città, in ambiti territoriali sensibili, frequentati e compiutamente previsti nel presente articolo, **sono vietate le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione**, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazioni di spazi ivi previsti: nelle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeree, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze, nonché nelle sottoindicate aree pubbliche od aperte al pubblico del Comune di Fossano:

- a) all'interno dell'area zona A, "Centro Storico" così come individuate nel PRGC ai sensi dell' art. 2 lett. a) del D.M. Lavori Pubblici n. 1444/1968;
- b) all'interno e nelle adiacenze (50 m.) aree pubbliche o aperte al pubblico delle strutture ospedaliere/presidi sanitari;
- c) all'interno e nelle adiacenze (50 m.) aree pubbliche o aperte al pubblico: cimiteriali, monumentali, di pregio storico e/o turistico, museali e palazzi principali mete di turismo, parchi, aree verdi, destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli;
- d) all'interno e nelle adiacenze (30 m.): degli edifici ad uso pubblico, degli istituti scolastici, delle residenze protette per anziani o minori, delle attività produttive;
- e) all'interno (scale pianerottoli, rampe, ascensori parcheggi ecc) e nelle adiacenze del parcheggio sotterraneo di Piazza Vittorio Veneto;

In attuazione delle violazioni al precedente comma è applicabile **l'ordine di allontanamento** previsto dall'art 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n° 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48 e s.m.i, nonché la procedura e le sanzioni amministrative previste dalla medesima normativa.

Art. 8 - Disciplina di altre attività

Al fine di garantire, a tutela della cittadinanza, maggiore armonizzazione, disciplina ed equa possibilità di partecipazione, nei luoghi sensibili ed elencati nell'articolo 7 del presente Regolamento, **senza autorizzazione** non è consentito svolgere attività di raccolta firme nonché richiesta di offerte/denaro, occupando spazi ed aree pubbliche o aperte al pubblico

L'offerta di piccoli oggetti quali, ad esempio penne, cartoline, piccoli prodotti del proprio ingegno, dietro corresponsione di offerta in denaro, dovrà rispettare le disposizioni imposte dal comma 1 del presente articolo.

Le sopraccitate autorizzazioni, nei luoghi soprarichiamati (rilasciate esclusivamente in modalità statica), potranno essere richieste per un periodo equivalente ad una giornata al mese, eccezione fatta per quelle provenienti dai partiti politici e/o riferite ad iniziative/campagne/ricorrenze di portata nazionale, che non hanno limiti di presenza.

Si applica inoltre la sanzione accessoria della confisca del denaro o di altro provento che costituisca il prodotto della violazione come disposto dall' art. 20 della Legge 689/81 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della medesima Legge.

E' fatto salvo, qualora ne ricorrano le condizioni, l'applicazione delle disposizioni previste dall'art 7 del presente Regolamento.

Art. 9 - Precauzioni contro le combustioni e gli incendi

Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, senza autorizzazione dell'Amministrazione, non è permesso accendere fuochi di qualsiasi natura sulle vie e sulle piazze ed in qualsiasi altro luogo aperto al pubblico.

E' vietato altresì l'accatastamento in luoghi aperti e non custoditi di materie di facile accensione o sostanze che presentano pericolo d'incendio, di scoppio e di combustione.

Art. 10 – Cautele atte ad impedire la caduta di oggetti sulla pubblica via

Gli abitanti degli edifici che si affacciano su area pubblica o aperta al pubblico, devono adottare opportune cautele atte ad impedire la caduta di oggetti al suolo, sia essa accidentale o causata da evento atmosferico.

Capo II Convivenza civile, vivibilità e pubblico decoro

Art. 11 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali

I proprietari e/o detentori di cani devono assicurare la loro custodia ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo di eventuale danno ad altri animali, persone o cose

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi, di utilizzare sempre il guinzaglio a misura non superiore a m. 1,50, su aree pubbliche od aperte al pubblico, nei giardini pubblici e parchi pubblici nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate (fatto salvo che in tale aree vi sia specifico divieto di "condurre cani" ovvero che vi sia la facoltà di lasciare libero il proprio animale).

E' altresì obbligatorio per i proprietari/detentori di munirsi di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni solide degli animali (anche se effettuate in aiuole o aree verdi) nonché idoneo recipiente contenente acqua per lavare le aree imbrattate dall'urina prodotta dall'animale, che dovranno essere esibiti su richiesta degli organi di vigilanza.

Il proprietario/detentore dovrà:

- affidare il cane esclusivamente a persone in grado di gestirlo correttamente;
- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui si trova;

Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele in materia di custodia nonché quelle necessarie a non procurare disturbo o spavento a persone o danno a cose.

Coloro che si prendono cura delle colonie feline, presenti sul territorio, possono somministrare cibo ai gatti, ma non devono abbandonare su aree pubbliche o private di uso pubblico, scatolette, ciotole od altri contenitori utilizzati per tali operazioni, al fine di evitare la presenza incontrollata di residui alimentari oggetto di deperimento.

E'altresi consentito, nelle suddette aree, posizionare appositi contenitori per acqua a servizio delle colonie feline.

All'interno del centro abitato del capoluogo così come delimitato con deliberazione della Giunta Comunale n 250 del 14 settembre 2006 e s.m.i, In caso di lavori edili riguardanti tetti, sottotetti e facciate, il richiedente deve provvedere ad attuare opportuni accorgimenti di dissuasione alla posa di piccioni.

Art. 12 - Comportamenti in caso di nevicata

I proprietari ed i conduttori di edifici, la cui facciata è rivolta verso la pubblica via (frontisti), sono chiamati a provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti dalla loro proprietà sul suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone o cose. In questo caso devono segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti.

Al termine di ogni nevicata i proprietari dei suddetti immobili, dovranno altresì provvedere a garantire il regolare transito pedonale sui marciapiedi antistanti le proprie abitazioni, esercizi commerciali ecc. ammucciando la neve in modo da non causare intralcio ed evitando di gettarla sulla strada pubblica.

Art. 13 - Sosta delle biciclette

Le biciclette devono essere opportunamente parcheggiate negli appositi spazi/manufatti, qualora presenti nel raggio di 50 metri dal luogo della sosta.

E' comunque vietato appoggiarle e/o legarle a monumenti e loro barriere di protezione, colonne o altri manufatti facenti parte di immobili di rilevante valore artistico o architettonico, nonché alle grondaie ed alla segnaletica stradale verticale o complementare ovvero creare intralcio alla circolazione pedonale e/o veicolare.

Art. 14 - Disciplina della vivibilità e tutela dei parchi, giardini e nelle altre aree verdi cittadine

Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento Comunale per "L'uso e la frequentazione di parchi, giardini ed aree Verdi", in queste aree per motivi di sicurezza pubblica/decoro è vietato:

- a) Bivaccare/campeggiare (come già prescritto dall'art 3);
- b) Trattenersi al di fuori degli orari di apertura al pubblico eventualmente stabiliti;
- c) Sdraiarsi, sedersi o salire sulle panchine, appoggiando i piedi sulle sedute delle stesse;
- d) Sdraiarsi sul manto erboso dal tramonto all'alba, con le seguenti deroghe:

- nelle altre ore della giornata (dall'alba al tramonto);
- durante le notti di San Lorenzo (dal 08 al 12 agosto);
- in occasione di particolari iniziative debitamente previste dall'Amministrazione Comunale;

Art. 15 - Tutela dei giochi dei bambini nelle aree pubbliche od aperte al pubblico

E' vietato, su tutto il territorio comunale, l'uso dei giochi dei bambini (quali a titolo esemplificativo: altalene, tappeti elastici, scivoli dondoli ecc) alle persone di età superiore a quella indicata sugli appositi cartelli ivi collocati ed in caso di assenza di quest'ultimi, per i soggetti di età superiore ai 12 anni.

Art. 16 - Deturpazione dello spazio pubblico o privato di uso pubblico

E' vietato manomettere, deturpare o sporcare il suolo pubblico o privato di uso pubblico. In occasioni di festeggiamenti è vietato imbrattare persone.

Art.17- Utilizzo dell'acqua

E' vietato compiere, a qualsiasi titolo, azioni che comportino lo spreco dell'acqua pubblica.

E' altresì sempre vietato bagnare il suolo pubblico:

- con acqua sporca o altri liquidi in genere;
- con acqua in caso di rischio gelo.

Le operazioni di annaffiamento di piante e vasi di fiori, presenti sui balconi e sui terrazzi che si affacciano sul suolo pubblico, devono essere effettuate attuando tutte le cautele atte ad impedire che l'acqua possa cadere su persone o cose e comunque sul suolo pubblico.

E' vietato lavare i veicoli al di fuori delle aree attrezzate e debitamente autorizzate.

Art. 18 - Uso dei fontanili e delle fontane

E' vietato allacciarsi ai fontanili con tubature di qualsiasi tipo nonché accedere all'interno della vasca (anche a raso) delle fontane ed utilizzare le stesse per lavaggio di indumenti o cose in genere, nonché per le parti del corpo diverse da viso e mani.

Art. 19 - Polvere

Al fine di evitare di causare disturbo alle persone od alle attività produttive (dehor di attività commerciali, aree mercatali ecc) o danni alle cose è vietato, senza adottare opportune cautele, effettuare operazioni che possano determinare il sollevarsi ed il propagarsi della polvere, ivi compreso lo scuotimento dei panni, tappeti e similari.

Art. 20 - Scritte e graffiti

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale, è fatto divieto in tutto il territorio comunale di realizzare su edifici, monumenti ed opere, su veicoli, sulle pensiline o su qualsiasi manufatto pubblico e privato, disegni, scritte e simili non debitamente autorizzati da chi di dovere.

Art. 21 – Divieto di esposizione sulla pubblica via

E' fatto divieto di stendere biancheria, tappeti, panni all'esterno di balconi finestre e ringhiere, con proiezione degli oggetti ricadente sulla pubblica via.

Art. 22 - Bisogni fisiologici

Fatta salva l'applicazione di quanto prescritto dall'art 726 del C.P e da altre disposizione penali è vietato in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, urinare fuori degli appositi spazi/locali/manufatti a ciò destinati.

Gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di garantire durante lo svolgimento dell'attività il corretto funzionamento dei servizi igienici.

Art. 23- Tutela di monumenti, palazzi ed arredi urbani

Non è consentito, salvo specifica autorizzazione, affiggere o appendere striscioni, manifesti, volantini o altro materiale simile su monumenti, edifici od arredi urbani, nonché arrampicarsi sugli stessi.

Capo III

TUTELA DELLA QUIETA PUBBLICA E PRIVATA

Art. 24 - Limitazioni alle emissioni di rumori molesti

Il "Regolamento acustico comunale in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge n.447/95 e dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale n.52/00" è il testo di riferimento contenente le norme per il rispetto delle emissioni acustiche da parte delle sorgenti sonore ad eccezione:

- a) degli aspetti inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori regolati dal decreto legislativo n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
- b) degli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica da riferirsi all'articolo 659 del Codice Penale;
- c) degli aspetti inerenti la normale tollerabilità a cui provvede l'art. 844 del Codice Civile.

Nei casi in cui presso i pubblici esercizi, nel plateatico o nelle pertinenze degli stessi, ovvero presso le attività artigiane (kebab, gelateria, ecc), dovesse verificarsi una concentrazione di persone, tale da divenire per comportamento e/o numero, causa di "disturbo", i responsabili delle suddette attività dovranno intervenire personalmente o con proprio personale qualificato, attuando tutte le cautele possibili al fine di ridurre il "disagio".

Tali interventi dovranno consistere in:

- interruzione della musica (qualora presente);
- disciplinare l'afflusso di persone al locale, nell'area di plateatico o nelle pertinenze del locale, con accorgimenti idonei a ridurre il rumore;
- attività di persuasione verso la clientela.

Art. 25 - Giochi sulle aree pubbliche od aperte al pubblico, parchi ed aree verdi

E' proibito sulle pubbliche vie, piazze ed in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico praticare giochi che possano provocare disturbo, pericolo, intralcio alla circolazione o molestia ai cittadini, con obbligo di cessazione degli stessi dopo le ore 22.00.

Il gioco del pallone nei parchi, giardini o aree verdi pubbliche o aperte al pubblico è consentito ai bambini di età non superiore a 8 anni (eccezione fatta per il proprio accompagnatore), fatte salve le aree debitamente destinate/autorizzate a tale fine.

Art. 26- Utilizzo di materiali pirotecnici

Fatta salva l'azione penale, è vietato scoppiare mortaretti, prodotti esplosivi ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita, nei pressi (250 metri) di ospedali, case di cura e/o riposo, scuole, luoghi di culto e all'interno dell'area zona A così come individuate nel PRGC ai sensi dell' art. 2 lett. a) del D.M. Lavori Pubblici n. 1444/1968 (Centro storico di Fossano).

Sul territorio comunale in occasione di particolari ricorrenze e/o festività, in luoghi bene individuati, l'Amministrazione Comunale potrà eventualmente autorizzare l'utilizzo di materiale pirotecnico con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27- Dispositivi acustici antifurto

Tutti i sistemi di allarme antifurto devono essere provvisti di dispositivo temporizzatore che limiti la durata delle emissioni acustiche.

Le emissioni sonore non devono mai superare i tre minuti consecutivi e non possono superare nel complesso, i quindici minuti.

Decorsa 1 ora dal persistere del suono del dispositivo in oggetto, si potrà provvedere all'attuazione, a spese del responsabile dell'emissione sonora, dei provvedimenti risolutivi ritenuti opportuni.

Art. 28 – Utilizzo di macchine ed attrezzature: per giardinaggio privato, di uso domestico, per uso hobbistico o similari

I rumori prodotti da macchine ed attrezzature per l'esecuzione di lavori di giardinaggio privato, nonché quelle utilizzate per fini domestici, hobbistici o similari, da utilizzare all'aperto, in aree private, o in locali diversi dall'abitazione (garage o similari), sono consentiti:

a. nei giorni feriali e prefestivi dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

b. nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Detti rumori dovranno, comunque sempre rientrare nei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE E DEI MESTIERI GIROVAGHI

Art. 29 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Coloro che hanno la disponibilità a qualsiasi titolo, di un locale utilizzato per l'esercizio di attività professionale e lavorativa aperto al pubblico o visibile al pubblico ed alla pubblica via (incluse le vetrine delle attività commerciali temporaneamente cessate), devono garantire idonee condizioni di pulizia e di decenza in modo tale da non arrecare pregiudizio al decoro cittadino.

A tal fine è fatto obbligo di coprire le eventuali vetrine temporaneamente non utilizzate con idonea carta e/o altro materiale a "tinta unita" vietando l'utilizzo di carta/materiale non idoneo a tale scopo (fogli di giornale, carta variopinta, ecc).

I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante e perimetrale dei locali stessi, da rifiuti, liquidi e cose insudicanti, impropriamente depositati.

E' fatto obbligo a tutti i titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (quali a titolo esemplificativo ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, pub, bar, caffè), uffici postali, banche, sale da gioco, sale da ballo, distributori ed attività artigianali del settore alimentare (gelaterie, gastronomie, pasticcerie, kebab, ecc) che operano sul territorio comunale, di dotarsi, durante l'orario di apertura degli esercizi, di adeguati posacenere contenenti sabbia o altro materiale idoneo, da collocare esternamente all'ingresso del proprio esercizio (in presenza di due o più pubblici esercizi attigui e/o vicinali sarà possibile condividere uno stesso posacenere, il quale dovrà essere però collocato entro 5 metri da ogni singolo esercizio interessato). Al termine di ogni temporanea attività che vada ad interessare il suolo pubblico, all'esecutore è fatto obbligo di provvedere immediatamente all'idonea pulizia ed al ripristino dello stesso.

Art. 30 - Negozi per soli adulti

La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente con modalità che consentano la necessaria riservatezza avendo cura, in particolare, che dalle vetrine, ingressi od espositori ovunque collocati, non sia possibile scorgere all'esterno dei locali dell'esercizio o negozio i prodotti messi in vendita.

Qualora la commercializzazione di tali prodotti avvenga in esercizi presso cui si commercializzano anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

E' vietata la pubblicità dell'esercizio commerciale o locale di vendita ad una distanza inferiore a m 200 (duecento) da scuole, asili, luoghi di culto così come la stessa non può contenere immagini esplicite dei prodotti trattati.

La distanza è calcolata secondo il percorso pedonale più breve fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.

Art. 31- Volantinaggio e veicoli con annessi impianti pubblicitari

L'attività di volantinaggio o distribuzione di oggetti può avvenire solo nei confronti di pedoni mentre è vietata l'apposizione di volantini od altre forme pubblicitarie su veicoli in sosta così come il lancio o l'abbandono su aree pubbliche, arredi urbani ed in generale quando eseguita con modalità che possano arrecare pregiudizio alla pulizia del suolo o turbative alla circolazione.

E' sempre vietata l'apposizione di adesivi su elementi di arredo urbano o segnaletica ed è vietato incollare o comunque fissare, manifesti e volantini al di fuori degli spazi appositamente autorizzati. I veicoli con annessi impianti pubblicitari (a titolo esemplificativo vele, furgoni attrezzati ecc), fatto salvo il rispetto delle norme del Codice della Strada, non potranno sostare su aree pubbliche, di uso pubblico o private visibili dalla pubblica via, per un periodo superiore ad un'ora, senza il prescritto titolo autorizzatorio.

Art. 32 - Limitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, di cui al D.lgs 114/98 e normativa regionale, per motivi di sicurezza pubblica e di polizia stradale, è vietato:

nella forma di itinerante:

- nelle vie individuate nel PRGC ai sensi dell' art. 2 lett. a) del D.M. Lavori Pubblici n. 1444/1968 (Centro storico di Fossano);

- nel raggio di metri 150 dagli ingressi di ospedali, plessi scolastici, cimiteri e luoghi di culto;

- in Via Marconi, Viale Regina Elena e Corso Emanuele Filiberto.

Per nessun motivo il commerciante ambulante in forma itinerante potrà occupare il suolo pubblico con le proprie merci in vendita: scaricandole dal veicolo ovvero se appiedato, appoggiandole a terra.

Art. 33 - Compravendite di oggetti antichi o usati di modico valore

E' stabilito in euro 150 (centocinquanta) l'ammontare della compravendita di cose usate, per il quale l'esercente è obbligato a provvedere a compilazione dell'operazione sul registro previsto dall'art 128 del TULPS.

Art. 34 - Disciplina dell'attività degli artisti di strada sul territorio cittadino

Sono da considerare artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, danzatori, giocolieri, madonnari, mimi, musicisti, cantanti, ritrattisti e i saltimbanchi ecc.

Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentita su tutto il territorio comunale (isole pedonali e parchi pubblici inclusi), senza necessità di autorizzazione e di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e previa comunicazione al Comando di Polizia Locale, che qualora per la concomitanza di eventuali concerti, manifestazioni, cortei cerimonie civili e religiose, spettacoli, esposizioni organizzati da enti pubblici o soggetti privati autorizzati dal Comune od altre problematiche di viabilità potrà vietarne l'attuazione.

L'attività non potrà svolgersi nelle immediate adiacenze (100 metri) da luoghi di cura, case di riposo, ospedali, scuole, luoghi di culto ed Uffici pubblici.

La suddetta attività è consentita nei seguenti orari:

9:00 –13:00 15:30 – 20:00

e non potrà assumere una frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile.

Qualsiasi genere di esibizione, non dovrà avere durata superiore all'ora nello stesso luogo e trascorso tale termine, gli artisti l'obbligo di spostarsi a distanza non inferiore a 200 metri. Le attività degli artisti di strada devono avvenire senza l'impiego di strumenti di amplificazione acustica, sempre che lo stesso non costituisca parte essenziale ed integrante dello strumento stesso, nel rispetto delle normative acustiche.

È inoltre vietato l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico ed attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

L'eventuale raccolta delle offerte deve avvenire esclusivamente nel luogo in cui si svolge l'esibizione mediante contenitori collocati a terra.

In caso di particolari iniziative o festività potranno essere consentite deroghe, esplicitamente autorizzate, ai commi precedenti.

Art. 35 - Mestieri girovaghi

Fatto salvo quanto prescritto dal Cds in materia di parcheggiatore o guardiamacchine, in tutte le aree pubbliche od a uso pubblico al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e la regolare circolazione veicolare è vietato svolgere l'attività di lavavetri e l'esercizio di qualsiasi attività di "ausilio" alla sosta, con richiesta di denaro o altra utilità come compenso per il servizio svolto, eccetto le attività produttive debitamente autorizzate.

TITOLO III

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 36 - Accertamento violazioni

Le funzioni di accertamento ai sensi dell'art dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e di contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte dalla Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia.

Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi, nel rispetto delle norme vigenti, possono essere esercitate in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza sulla base di successivi conferimenti, da dipendenti comunali o da dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco, previo corso di formazione e superamento di prova finale.

I soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'attribuzione dei compiti loro conferiti.

Il documento deve essere esibito all'atto di ogni controllo finalizzato all'espletamento delle funzioni di accertamento e contestazione di cui ai commi precedenti. Sono esonerati da tale obbligo gli ufficiali e gli agenti quando indossano una divisa conforme all'ordinamento vigente.

Art. 37 - Sanzioni

Salvo diverse disposizioni di legge, tutte le violazioni al presente Regolamento sono punite ai sensi dell'art.7 bis del T.U.E.L 267/2000 con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di euro **25,00** ed un massimo di euro **500,00** eccezione fatta, per le violazioni agli articoli:

- Art.4
- Art. 5
- Art. 6 comma 4 lett a)
- Art. 9
- Art 11 comma 1
- Art 16
- Art 20
- Art 22
- Art 24
- Art 26
- Art 32 comma 2
- Art 35

per i quali è prevista una sanzione da euro **50,00** ad euro **500,00**.

- Art. 7 per il quale si applicano le sanzioni e procedure previste D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 e s.m.i,

Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla Legge, qualora in relazione alla violazione del presente Regolamento di Polizia Urbana sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere

od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertata violazione imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore.

Se quanto disposto viene immediatamente eseguito, l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento.

Nei casi in cui il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non siano immediatamente attuabili al momento dell'accertata violazione, l'agente accertatore trasmette senza ritardo il verbale al Comando del Corpo Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento ordinatorio da notificare al trasgressore.

Qualora il trasgressore, in quest'ultimo caso, non ottemperi a quanto ordinato o vi ottemperi oltre i termini previsti, fatto salvo quanto prescritto da disposizioni speciali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro **300,00** a euro **1000,00**, con l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

Art. 38 - Sequestri cautelativi e confisca

Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81 le cose che servono o furono destinate a commettere la violazione possono essere confiscate così come è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto se appartengono all'autore della violazione.

Gli oggetti passibili di confisca vengono sottoposti a sequestro secondo la procedura prevista dall'articolo 19 della L. 689/81.

Art. 39- Disposizioni attuative e sanzionatorie

Per tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi e le procedure dettate dalla Legge 689/81.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 40 - Impiego del volontariato

Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, il Comune può avvalersi, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente, di volontari singoli o associati iscritti ad associazioni di volontariato o di promozione sociale.

Art. 41 - Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana, sono abrogati:

- il precedente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Fossano approvato in data 29 ottobre 1948 e s.m.i;
- tutte le altre disposizioni di altri Regolamenti Comunali ed Ordinanze, contrarie al presente provvedimento.